

TI_GERICHTE 11.2002.39 vom 18. Juni 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-06-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2002.39

FR: TI_GERICHTE 11.2002.39 du 18 juin 2002

IT: TI_GERICHTE 11.2002.39 del 18 giugno 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Dopo avere definito l'immobile come acquisto e accertato che il marito è iscritto quale unico proprietario, Il Pretore ha rilevato che non rientra nelle sue facoltà modificare tale iscrizione e ha lasciato il fondo in proprietà del marito, con riparto del saldo fra i coniugi dopo pagamento dei debiti. Egli ha escluso inoltre che la casa costituisse ancora l'abitazione coniugale, poiché da anni le parti vivono per conto proprio e non si intravedono ragionevoli possibilità di riconciliazione. Il primo giudice ha poi fissato le condizioni sia nell'ipotesi di conservazione dell'immobile da parte del marito sia nel caso di vendita. Quanto al diritto di abitazione, egli ha ritenuto che alla figlia _____ andasse garantita una certa continuità abitativa, motivo per cui ha fissato al 12 aprile 2004, giorno del decimo compleanno della ragazza, la scadenza del diritto. Il Pretore ha ritenuto tale soluzione giustificata anche dal profilo finanziario, poiché le ristrettezze economiche in cui versa la moglie impediscono di imporle il pagamento di un'indennità.

E. 3

L'appellante contesta l'assegnazione dell'immobile al marito, sostenendo che il fondo è tuttora l'abitazione coniugale, dove lei abita con la figlia, sicché qualsiasi cambiamento va ponderato anche nell'interesse della ragazza. La quale, per di più, è molto sensibile e mal sopporterebbe un cambiamento delle sue abitudini di vita. L'appellante soggiunge che il biennio concesso dal Pretore non coincide neppure con la fine dell'anno scolastico e che essa non è stata messa in condizione di manifestare il suo interesse per l'acquisto dell'immobile. Ritiene infine che l'attribuzione della casa a sé medesima rispetti meglio gli interessi della famiglia.

E. 4

Che l'immobile in questione sia tuttora l'alloggio coniugale è possibile (sulla nozione: DTF 118 II 490 consid. 2), ma ciò non giova all'interessata. Intanto, a determinate condizioni, il giudice può autorizzare il coniuge proprietario dell'alloggio familiare a vendere la casa (art. 169 cpv. 2 CC), seppure l'altro coniuge non sia d'accordo. Inoltre, il Pretore è stato chiamato in concreto a statuire anche sulla liquidazione (parziale) del regime dei beni. Dagli atti risulta che nel memoriale del 29 novembre 2001 il marito chiedeva di poter “ritirare la particella n. _____” come “primo passo intermedio verso la liquidazione del regime dei beni” (pag. 2 in basso). Da parte sua la moglie, nelle conclusioni del 3 dicembre 2001, chiedeva al primo giudice di pronunciarsi, già in ambito cautelare, sul diritto di abitazione previsto dall'art. 121 cpv. 3 CC e “sulla richiesta di cui alla domanda cautelare del 16/26

agosto 1999 inoltrata dal signor _____, a valere quale passaggio intermedio della liquidazione definitiva del regime matrimoniale ponendo tasse e spese a carico di chi le ha anticipate, compensate le ripetibili”. Ancorché tale formulazione non sia un esempio di chiarezza, l'allegato è successivo al memoriale del 2 luglio 2001, presentato nella causa di merito, nel quale essa medesima proponeva che il fondo rimanesse in proprietà del marito e che le fosse concesso un diritto di abitazione della durata di 15 anni. Ne segue che la richiesta di farsi attribuire il fondo, avanzata per la prima volta in appello, è irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Si aggiunga che l'art. 121 CC non concede la possibilità di trasferire la proprietà dell'immobile in caso di divorzio, e che l'interesse preponderante all'assegnazione della casa può essere fatto valere solo nel caso di scioglimento di una comproprietà (art. 205 cpv. 2 CC), ciò che non è il caso in concreto.

E. 5

Per quanto riguarda la durata del diritto di abitazione, l'appellante rimprovera al Pretore di non avere tenuto in considerazione la situazione della figlia _____. Ora, nella fattispecie il Pretore ha concesso il diritto di abitazione fino al compimento del decimo anno di età della figlia, proprio considerando gli interessi di lei. Tale lasso di tempo può forse apparire breve, ma è sufficiente sia per la ricerca di una nuova dimora sia per preparare la figlia al cambiamento delle sue abitudini. Si aggiunga poi che l'appellante neppure si confronta con le motivazioni di natura finanziaria esposte dal Pretore. Per quel che concerne infine la scadenza al 12 aprile 2004, giudicata inopportuna poiché sfasata rispetto alla fine dell'anno scolastico, il padre ha accettato di prolungare il termine fino al 20 giugno 2004 (osservazioni, pag. 3 in alto). Trattandosi di acquiescenza, l'appello su questo punto deve essere accolto.

E. 6

Gli oneri processuali seguirebbero la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Si rinuncia tuttavia a riscuotere l'esigua quota di spese che graverebbe l'appellato, la cui acquiscenza si riduce al prolungamento di due mesi del diritto di abitazione. L'appellante verserà inoltre alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo n. 3 del decreto impugnato è così riformato: È riconosciuto a _____ un diritto di abitazione sull'intera particella n. _____ RFD di _____ fino al 20 giugno 2004. L'ammontare e la remunerazione di tale diritto di abitazione saranno decisi con il merito. Il diritto di abitazione sarà iscritto a registro fondiario dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza. Per il resto l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 150.– b) spese fr. 50.– fr. 200.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili ridotte. 3. Intimazione a: – avv. _____, _____; – avv. _____, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La
presidente Il segretario